

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 470 del 31/05/2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI ACCORDI TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA (IN QUALITÀ DI ENTE ATTUATORE) E ASST NORD MILANO (IN QUALITÀ DI ENTE PARTNER) FINALIZZATO A DISCIPLINARE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DAL TITOLO "PERVINCA: PER UNA VISIONE INCLUSIONE E CONTINUATIVA DELL'AUTISMO"

PROPONENTE: AFFARI GENERALI - direzione
Il Dirigente Responsabile: BRERA FIONA SILVIA
Il Funzionario istruttore: LOSCALZO VERONICA GIULIANA

Fascicolo n. 13 - 0 Anno 2022
Titolario 01 - 01 - 02

Immediatamente esecutiva: SI
Soggetta a privacy: NO
Pubblicazione differita: NO
Con introiti: SI
Con oneri: NO

PREMESSO che:

- con decreto dirigenziale del 4 dicembre 2015, il Ministero della Salute ha assegnato all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) tramite la stipula di un accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto denominato "Osservatorio nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico" con il duplice obiettivo di una stima di prevalenza dei disturbi dello spettro autistico a livello nazionale e la costituzione di una rete pediatria-neuropsichiatria infantile per l'individuazione precoce dei disturbi del neurosviluppo con particolare riguardo ai disturbi dello spettro autistico;
- in data 17 dicembre 2020 l'ISS ha stipulato:
 - > un Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e Direzione Generale della Programmazione Sanitaria – per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 3 e 4 del DM 30/112/2016 recante la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo del fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico - fondi autismo 2020-2022 - che fissa come data di inizio attività il 04/06/2020 e come data di scadenza il 04/12/2023;
 - > un accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e Direzione Generale della Programmazione Sanitaria – per disciplinare lo svolgimento, di attività finalizzate al potenziamento degli obiettivi relativi al monitoraggio delle attività regionali/provinciali e formazione, implementazione di percorsi differenziati relativi alla formulazione del progetto di vita (sulla base delle diverse necessità di supporto, livello funzionamento adattivo, disturbi associati) delle persone con ASD e dei loro familiari (con particolare attenzione alla fascia d'età dai 7 anni fino ai 21) che fissa come data di inizio attività il 21/01/2021 e come data di scadenza il 21/01/2024;
- i suddetti accordi prevedono, all'art. 1 comma 1, che l'ISS promuova – a supporto del Ministero della Salute l'avvio e il coordinamento dei progetti Regionali;
- in data 14 febbraio 2022 l'ISS ha emanato le Linee di indirizzo per le Regioni e Province Autonome finalizzate alla definizione e implementazione di percorsi differenziati per la formulazione del progetto di vita basato su costrutti di "Quality of life" e tenendo conto delle diverse necessità di supporto, livello funzionamento adattivo, e disturbi associati delle persone con ASD, con particolare attenzione alla fascia d'età dai 7-21 anni;
- in data 4 marzo 2022 l'ISS ha comunicato ad l'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana che la proposta di progetto è stata valutata positivamente per un importo complessivo di Euro 3.307.756,83:
 - > € 1.966.367,50 per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 3 e 4 del DM 30/112/2016 recante la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo del fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico - fondi autismo 2020-2022 - Fascicolo 5S13;
 - > € 1.341.389,33 per la definizione dei criteri e modalità di utilizzo del fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico – Risorse aggiuntive Fondo 2020 – Risorse aggiuntive Fondo 2020-2022 - Fascicolo 6S02;
- in data 22/03/2022 sono stati sottoscritti gli Accordi tra l'ISS e L'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana che disciplina il rapporto di collaborazione per la realizzazione del progetto di cui trattasi;

RICHIAMATO il decreto 241 del 7 aprile 2022 "Progetto Pervinca: "PER Una visione inclusiva e continuativa dell'autismo". Recepimento accordi con l'istituto superiore di sanità";

PRESO ATTO dei modelli di accordi, ricevuti da l'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana con nota pec del 20 maggio 2022 (prot. 16024), allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che:

- gli accordi sono finalizzati a disciplinare il rapporto di collaborazione tra l'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana (in qualità di Ente attuatore) e gli altri enti coinvolti, tra i quali questa ASST (in qualità di Ente partner), per la realizzazione del progetto dal titolo "Pervinca: PER Una visione inclusiva e continuativa dell'autismo" di cui agli obiettivi descritti nel progetto esecutivo allegati agli accordi stessi;
- le parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, a realizzare le attività progettuali secondo quanto previsto e nei tempi indicati nei progetti esecutivi, nonché a utilizzare il finanziamento conformemente al piano finanziario del progetto approvato dall'ISS;
- gli accordi decorrono per il :
 - > progetto 5S13 dalla data di sottoscrizione è scadrà inderogabilmente in data 4 dicembre 2023;
 - > progetto 6S02 dalla data di sottoscrizione è scadrà inderogabilmente in data 21 gennaio 2024;

- il finanziamento assegnato a questa ASST al fine di rimborsare le spese sostenute per la realizzazione delle attività relative al progetto:
 - > 5S13 Euro 72.828,43;
 - > 6S02 Euro 29.891,58;
- le modalità di pagamento saranno le seguenti:
 - > 46%, a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di richiesta di pagamento;
 - > 20%, dopo 6 mesi dall'inizio delle attività progettuali di cui all'art. 2, successivamente all'invio da parte dell'ASST Nord Milano della relazione scientifica delle attività svolte e del rendiconto contabile relativo al primo semestre di attività di cui all'art. 6 del presente accordo, e dietro presentazione di richiesta di pagamento;
 - > 34% come saldo del contributo;
- il finanziamento verrà trasferito da l'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana a questa ASST subordinatamente alla realizzazione delle attività di relazione e di rendicontazione previste dall'art. 6 dell'accordo;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione degli schemi di accordi sopra richiamati;

RITENUTO altresì di individuare quali Responsabili clinici del Progetto la dott.ssa Francesca Ciona, Neuropsichiatra Infantile e la dott.ssa Marzia Caristo Psicologa e come Responsabile Amministrativo la sig.ra Marina Frau, come indicato con nota pec del 15 aprile 2022 (prot. 12268);

DATO ATTO che:

- gli oneri derivanti dal presente provvedimento saranno compensati dal finanziamento previsto dall'accordo;
- le parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- i codici CUP sono per il:
 - > progetto 5S13 (G69G22000090001);
 - > progetto 6S02 (G69G22000110001);che dovranno essere necessariamente riportati su tutta la documentazione prodotta per la realizzazione dei progetti in argomento;
- l'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura di l'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana ed il relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura economica e finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nel parere contabile, allegato al presente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

- di approvare gli schemi di accordi tra l'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana (in qualità di Ente attuatore) e questa ASST (in qualità di Ente partner), finalizzati a disciplinare il rapporto di collaborazione per la realizzazione del progetto dal titolo "Pervinca: PER Una visione inclusiva e continuativa dell'autismo" allegati al presente provvedimento quale parte integrante e essenziale;

- di individuare quali Responsabili clinici del Progetto la dott.ssa Francesca Cilona, Neuropsichiatra Infantile e la dott.ssa Marzia Caristo Psicologa;
- di incaricare il Responsabile Amministrativo la sig.ra Marina Frau all'attività di relazione e di rendicontazione, come previsto dall'art. 6 dell'accordo di cui sopra;
- di precisare che il finanziamento assegnato a questa ASST al fine di rimborsare le spese sostenute per la realizzazione delle attività relative al progetto sono così ripartite:
 - > 5S13 Euro 72.828,43;
 - > 6S02 Euro 29.891,58;che sono annotati ai conti di bilancio indicati nel parere contabile, allegato al presente provvedimento;
- di precisare che i codici CUP sono per il:
 - > progetto 5S13 (G69G22000090001);
 - > progetto 6S02 (G69G22000110001);che dovranno essere necessariamente riportati su tutta la documentazione prodotta per la realizzazione dei progetti in argomento;
- di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento saranno compensati dal finanziamento previsto dall'accordo stesso;
- di incaricare gli Uffici competenti affinché predispongano gli atti necessari al rispetto di quanto previsto dall'accordo;
- di dare mandato al Responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ed ii.;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm. ed ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm. ed ii.;
- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

Proposta n° 498 del 31/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI ACCORDI TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA (IN QUALITÀ DI ENTE ATTUATORE) E ASST NORD MILANO (IN QUALITÀ DI ENTE PARTNER) FINALIZZATO A DISCIPLINARE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DAL TITOLO "PERVINCA: PER UNA VISIONE INCLUSIONE E CONTINUATIVA DELL'AUTISMO"

Parere Contabile

Parere: Favorevole

Data: 31/05/2022

Note:

Direttore U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
Dott.ssa Domenica Luppino

Mastro	Conto	Descrizione	Sez.	Importo	Anno	Da	A
Eco	401500222	CONTRIB. DA ASL/AO/FONDAZ.	San	29.891,58	2022	31/05/2022	21/01/2024
Eco	401500222	CONTRIB. DA ASL/AO/FONDAZ.	San	72.828,43	2022	31/05/2022	04/12/2023

RELATA DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE N. 470 / 2022 DEL 31/05/2022

OGGETTO: Approvazione degli schemi di accordi tra l'Agenzia di tutela della salute della Val Padana (in qualità di Ente attuatore) e ASST Nord Milano (in qualità di Ente partner) finalizzato a disciplinare il rapporto di collaborazione per la realizzazione del progetto dal titolo "PERVINCA: PER una Visione Inclusione e Continuativa dell'Autismo"

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio sul sito aziendale, come previsto dalle norme vigenti, dal giorno 31/05/2022 al giorno 18/06/2022.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA (ENTE ATTUATORE) E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO (ENTE PARTNER) FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI NELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO A MARZO 2020 TRA L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' E IL MINISTERO DELLA SALUTE – DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA E DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA - DEFINIZIONE DEI CRITERI E MODALITÀ DI UTILIZZO DEL FONDO PER LA CURA SOGGETTI CON DISTURBO SPETTRO AUTISTICO. RISORSE AGGIUNTIVE FONDO 2020 - RISORSE AGGIUNTIVE FONDO 2020-2022 - CUP G69G22000110001.

Tra

L'Agazia di Tutela della Salute della Val Padana con sede legale nel Comune di Mantova in via dei Toscani n° 1 codice fiscale 02481970206 partita IVA 02481970206, nella persona del Direttore Generale Dott. Salvatore Mannino domiciliato per la carica presso la sede della ATS,

e

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale NORD MILANO (di seguito ASST NORD MILANO) con sede in Sesto San Giovanni (MI) Viale Giacomo Matteotti, 83 - Codice Fiscale 09320420962 P.IVA 09320420962 rappresentata, ai fini del presente atto, dal Direttore Generale Dott. Elisabetta Fabbrini

PREMESSO CHE

- Il Ministero della Salute ha assegnato all'Istituto Superiore di Sanità tramite la stipula di un accordo di collaborazione, approvato con Decreto dirigenziale del 4/12/2015, per la realizzazione del progetto "Osservatorio nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico" con il duplice obiettivo di una stima di prevalenza dei disturbi dello spettro autistico a livello nazionale e la costituzione di una rete pediatria-neuropsichiatria infantile per l'individuazione precoce dei disturbi del neurosviluppo con particolare riguardo ai disturbi dello spettro autistico;
- l'Istituto Superiore di Sanità ha stipulato in data 17.12.2020 un Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, registrato alla Corte dei Conti in data 18/01/2021 al n. 79 per disciplinare lo svolgimento, di attività finalizzate al potenziamento degli obiettivi relativi al monitoraggio delle attività regionali/provinciali e formazione, implementazione di percorsi differenziati relativi alla formulazione del progetto di vita (sulla base delle diverse necessità di supporto, livello funzionamento adattivo, disturbi associati) delle persone con ASD e dei loro familiari (con particolare attenzione alla fascia d'età dai 7 anni fino ai 21 che fissa come data di inizio attività il 21.01.2021 e la scadenza in data 21.01.2024);
- il suddetto Accordo prevede, all'art. 1 comma 1, che l'ISS promuova – a supporto del Ministero della Salute - l'avvio e il coordinamento dei progetti Regionali finalizzate alla definizione e implementazione di percorsi differenziati per la formulazione del piano individualizzato, e a seguire del progetto di vita, basati sui costrutti di 'Quality of Life' e tenendo conto delle preferenze della persona, delle diverse necessità di supporto, livello funzionamento adattivo, e disturbi associati delle persone con ASD, con particolare attenzione alla fascia d'età 7-21 anni;
- In data 14.02.2022 l'ISS ha inviato attraverso la Commissione Salute le Linee di Indirizzo per la definizione dei progetti che vedano quali destinatari istituzionali le Regioni per le attività previste dall'Art. 1 comma 1 di cui sopra;
- in data 03/03/2022, prot. 19034, L'Agazia di Tutela della Salute della Val Padana, in qualità di ente attuatore, ha inviato all'Istituto Superiore di Sanità la domanda di finanziamento per il progetto dal titolo PERVINCA: PER una Visione Inclusiva e Continuativa dell'Autismo;

- in data 04/03/2022 l'Istituto Superiore di Sanità ha comunicato che la predetta proposta progettuale è stata valutata positivamente ed ammessa al finanziamento per complessivi € 1.341.389,33;
- in data 22/03/2022 è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione tra l'Istituto Superiore di Sanità e l'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana che disciplina il rapporto di collaborazione per la realizzazione del progetto PERVINCA: PER una Visione Inclusiva e Continuativa dell'Autismo - **Progetto 6S02**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

(Oggetto)

Il presente accordo è finalizzato a disciplinare il rapporto di collaborazione tra l'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana (in qualità di Ente Attuatore) e l'ASST NORD MILANO (in qualità di Ente partner) per la realizzazione del progetto dal titolo: "PERVINCA: PER una Visione Inclusiva e Continuativa dell'Autismo - **Progetto 6S02**, di cui agli obiettivi descritti nel progetto esecutivo allegato al presente accordo (All. 1).

Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, a realizzare le attività progettuali secondo quanto previsto e nei tempi indicati nel progetto esecutivo, nonché a utilizzare il finanziamento conformemente al piano finanziario del progetto approvato dall'Istituto Superiore di Sanità.

Articolo 3

(Durata)

L'accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadrà inderogabilmente in data 21.01.2024.

Articolo 4

(Contributo economico)

Il finanziamento assegnato all'ASST NORD MILANO al fine di rimborsare le spese sostenute per la realizzazione delle attività relative al progetto è pari ad Euro 29.891,58 (ventinovemilaottocentounovantaneuro/58) e sarà trasferito subordinatamente al ricevimento da parte dell'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana, ente attuatore e capofila di progetto, dei ratei erogati dall'Istituto Superiore di Sanità all'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana.

Le modalità di pagamento saranno le seguenti:

- 46%, pari ad Euro 13.750,13 (tredicimilasettecentocinquantaeuro/13) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di richiesta di pagamento;
- 20%, pari ad Euro 5.978,32 (cinquemilanovecentosettantottoeuro/32) dopo 6 mesi dall'inizio delle attività progettuali di cui all'art. 2, successivamente all'invio da parte dell'ASST NORD MILANO della relazione scientifica delle attività svolte e del rendiconto contabile relativo al primo semestre di attività di cui all'art. 6 del presente atto, e dietro presentazione di richiesta di pagamento;
- 34% pari ad Euro 10.163,14 (diecimilacentosessantatreeuro/14) come saldo del contributo.

Ai fini della liquidazione del saldo, entro 15 giorni dalla scadenza del presente accordo, l'ASST NORD MILANO dovrà inviare all'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana la seguente documentazione:

- relazione scientifica finale delle attività svolte durante l'intero progetto;
- elenco analitico finale delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo l'allegato modello di rendicontazione. Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto impegnate.

Le richieste di pagamento di cui sopra dovranno essere emesse solo dopo apposita comunicazione dell'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana dell'avvenuto trasferimento dei fondi da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Le predette richieste di pagamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, commi 8-13 del decreto-legge 1/2012 - che prevede la sospensione del sistema di tesoreria unica mista e l'assoggettamento al sistema di tesoreria unica – dovranno indicare gli estremi del proprio conto di tesoreria unica per gli enti che ne sono soggetti, o il codice IBAN per gli enti privati e il codice CUP di progetto **G69G22000110001**.

In mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

Il trasferimento suddetto, trattandosi di attività istituzionale e avendo natura contributiva, è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

L'ASST NORD MILANO dichiara di essere a conoscenza che l'erogazione dei ratei del contributo è subordinata all'acquisizione, da parte dell'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana, delle diverse rate di finanziamento da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e s'impegna a tenere esente l'ATS della Val Padana da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.

Articolo 5 *(Responsabili)*

I Responsabili chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno per l'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana la Dr.ssa Carolina Maffezzoni - Responsabile Scientifico e per l'ASST NORD MILANO la Dott.ssa Francesca Cilona Neuropsichiatra Infantile Dipartimento Salute Mentale UONPIA SSSG e la Dott.ssa Marzia Caristo Psicologa - Progetto Infantile Dipartimento Salute Mentale UONPIA Bassini.

Articolo 6 *(Rendicontazioni e Relazione Scientifiche)*

L'ASST NORD MILANO entro 7 giorni dalla scadenza del semestre di avvio del progetto, avvenuto il 22 marzo 2022 con la sottoscrizione degli Accordi di collaborazione tra ATS della Val Padana e ISS, trasmette all'ATS della Val Padana un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o spese sostenute nonché la relazione scientifica.

Entro 15 giorni dalla scadenza dell'accordo, l'ASST NORD MILANO trasmette all'ATS della Val Padana un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso e un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Le rendicontazioni di cui al presente articolo saranno predisposte dall'ASST NORD MILANO utilizzando i modelli di rendicontazione allegato 2 e secondo le voci di spesa di cui all'allegato 3.

Tutte le spese e i relativi impegni di spesa devono essere sostenuti entro e non oltre la data di validità del presente accordo; se trattasi di acquisti il bene e/o il servizio deve essere consegnato entro tale data. Resta inteso che potranno essere rimborsate unicamente le somme effettivamente spese entro il termine di conclusione del progetto, nel rispetto delle voci di spesa e delle tempistiche previste. Tutti gli impegni di spesa presi dovranno essere saldati entro e non oltre la data di rendicontazione alla quale dovrà essere allegata la specifica documentazione relativa all'avvenuto pagamento/spese sostenute.

Tutta la documentazione giustificativa delle spese, dovrà essere mantenuta agli atti dall'ATS della Val Padana e pertanto, l'ASST NORD MILANO si impegna a trasmettere le copie conformi dei documenti suddetti all'ATS della Val Padana che può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.

Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicati nel piano finanziario presentato.

Fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo è consentito, senza necessità di autorizzazione, uno scostamento dell'importo non superiore al 20%, sia in aumento che in diminuzione, per ogni singola voce di spesa. Un'eventuale variazione superiore al limite del 20% dovrà essere concordata con i responsabili scientifici dell'ATS della Val Padana e dell'Istituto Superiore di Sanità, che valuteranno la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità.

La variazione di piano economico potrà essere richiesta una sola volta per l'intera durata del progetto e dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza del presente accordo.

Articolo 7

(Norme di gestione)

Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente accordo e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell'attività di ricerca.

Tutte le spese e i relativi impegni di spesa devono essere sostenuti entro e non oltre la data di validità del presente accordo; se trattasi di acquisti il bene e/o il servizio deve essere consegnato entro tale data.

Tutti gli impegni di spesa presi dovranno essere saldati entro la data di rendicontazione. L'eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituita all'ATS della Val Padana.

Sotto la voce "Personale" è possibile ricomprendere le seguenti tipologie: contratto di lavoro a tempo determinato e CoCoPro.

Nella voce Personale non sono eleggibili spese per il pagamento di **Borse di Studio e/o Dottorati di ricerca**. Resta inteso che, in caso di acquisizione di personale esterno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall'ente esecutore delle suddette procedure nel rispetto della normativa vigente.

Non è ammesso l'utilizzo dei fondi per l'affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc).

L'acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell'acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all'ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell'accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.

Articolo 8

(Organizzazione corsi formativi)

I Corsi di Formazione e le spese derivanti dalla loro realizzazione saranno rimborsabili solo previa richiesta scritta di autorizzazione all'ATS della Val Padana e all'Istituto Superiore di Sanità, che dovrà essere corredata del Programma del Corso e dei curricula dei docenti e delle spese per incarichi di docenza, ECM e quanto correlato all'organizzazione del corso.

Articolo 9

(Pubblicazioni e risultati della ricerca)

I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 6, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato da codesto Ente e nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

Il responsabile scientifico dell'ASST NORD MILANO ha l'obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all'art. 6 al responsabile scientifico dell'ATS della Val Padana.

È fatto obbligo all'ASST NORD MILANO di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero.

Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, l'ASST NORD MILANO non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati, comunicazioni, reportistica e pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere trasmessa dall'Istituto Superiore di Sanità e quindi al referente scientifico del Ministero.

La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l'indicazione: "attività finanziata dall'Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, registrato dalla Corte dei Conti il 3.6.2019 con nota n. 1-2105 per la realizzazione del progetto "Definizione di criteri e modalità di utilizzo del fondo per la cura di soggetti con disturbo dello spettro autistico".

Articolo 10

*(Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere
e risoluzione dell'accordo)*

L'ATS della Val Padana sospenderà l'erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'art. 6, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo.

In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'art. 6, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili all'ASST NORD MILANO che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l'ATS della Val Padana intima per iscritto all'ASST NORD MILANO a mezzo posta

elettronica certificata, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine, l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

L'accordo si intende risolto anche nel caso in cui l'ASST NORD MILANO non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti.

È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l'ASST NORD MILANO ha l'obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione all'ATS della Val Padana delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'atto.

Art. 11

(Coperture assicurative)

Ciascuna Parte provvede alle coperture assicurative di legge per il proprio personale che, in virtù del presente accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività, sollevando l'altra Parte da ogni relativa responsabilità. Il personale di entrambe le Parti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile della struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sull'ente di provenienza, che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti.

Articolo 12

(Tutela dei dati personali)

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e il D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione di dati personali" o "Codice della privacy"), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018. Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato. I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui alla presente convenzione, ovvero per altre finalità affini o simili non incompatibili con le finalità che sono state la causa della raccolta dei dati personali. Le parti della presente convenzione assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati ossia saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente accordo. I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo e/o per i casi di eventuale riuso di essi in progetti/studi/protocolli affini, simili e comunque non incompatibili con le ragioni della raccolta.

Articolo 13

(Responsabilità e Foro)

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Mantova.

Articolo 14

(Codice Unico di Progetto)

Le parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Il codice CUP del progetto è il seguente: **G69G22000110001**. Tale codice dovrà essere presente su tutta la documentazione che l'ASST NORD MILANO produrrà per la realizzazione del presente progetto.

Articolo 15

(Imposta di registro e di bollo)

Il presente accordo, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell'ATS della Val Padana ed il relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%.

L'importo relativo a tale onere sarà versato dall'ASST NORD MILANO sul conto di tesoreria unica 0319729 dell'ATS della Val Padana.

Letto, confermato sottoscritto

Le Parti stipulanti approvano specificatamente l'art. 10 (Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell'accordo) e l'art. 13 (Responsabilità e Foro)

ATS DELLA VAL PADANA
Il Direttore Generale
Salvatore Mannino

ASST NORD MILANO
Il Direttore Generale
Elisabetta Fabbrini

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA (ENTE ATTUATORE) E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO (ENTE PARTNER) PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ART. 3 E 4 DEL DM 30/112/2016 RECANTE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI UTILIZZO DEL FONDO PER LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO - FONDI AUTISMO 2020-2022 – CUP G69G22000090001.

Tra

L'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana con sede legale nel Comune di Mantova in via dei Toscani n° 1 codice fiscale 02481970206 partita IVA 02481970206, nella persona del Direttore Generale Dott. Salvatore Mannino domiciliato per la carica presso la sede della ATS,

e

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale NORD MILANO (di seguito ASST NORD MILANO) con sede in Sesto San Giovanni (MI) Viale Giacomo Matteotti, 83 - Codice Fiscale 09320420962 P.IVA 09320420962 rappresentata, ai fini del presente atto, dal Direttore Generale Dott. Elisabetta Fabbrini

PREMESSO CHE

- Il Ministero della Salute ha assegnato all'Istituto Superiore di Sanità tramite la stipula di un accordo di collaborazione, approvato con Decreto dirigenziale del 4/12/2015, per la realizzazione del progetto "Osservatorio nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico" con il duplice obiettivo di una stima di prevalenza dei disturbi dello spettro autistico a livello nazionale e la costituzione di una rete pediatria-neuropsichiatria infantile per l'individuazione precoce dei disturbi del neurosviluppo con particolare riguardo ai disturbi dello spettro autistico;
- L'Istituto Superiore di Sanità ha stipulato in data 17.12.2020 un Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, registrato dall'Ufficio centrale di Bilancio con il numero 217 in data 27.05.2020 e dalla Corte dei Conti in data 01.06.2020 n. 1388 per "SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ART. 3 E 4 DEL DM 30/112/2016 RECANTE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI UTILIZZO DEL FONDO PER LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO - FONDI AUTISMO 2020-2022" che fissa come data di inizio attività il 04.06.2020 e la scadenza in data 04.12.2023;
- il suddetto Accordo prevede, all'art. 1 comma 1, che l'ISS promuova – a supporto del Ministero della Salute - l'avvio e il coordinamento dei progetti Regionali finalizzate alla definizione e implementazione di percorsi differenziati per la formulazione del piano individualizzato, e a seguire del progetto di vita, basati sui costrutti di 'Quality of Life' e tenendo conto delle preferenze della persona, delle diverse necessità di supporto, livello funzionamento adattivo, e disturbi associati delle persone con ASD, con particolare attenzione alla fascia d'età 7-21 anni;
- In data 14.02.2022 l'ISS ha inviato attraverso la Commissione Salute le Linee di Indirizzo per la definizione dei progetti che vedano quali destinatari istituzionali le Regioni per le attività previste dall'Art. 1 comma 1 di cui sopra;
- in data 03/03/2022, prot. 19034, L'Agenzia di Tutela della Salute Val Padana, in qualità di ente attuatore, ha inviato all'Istituto Superiore di Sanità la domanda di finanziamento per il progetto dal titolo PERVINCA: PER una Visione Inclusiva e Continuativa dell'Autismo;
- in data 04/03/2022 l'Istituto Superiore di Sanità ha comunicato che la predetta proposta progettuale è stata valutata positivamente ed ammessa al finanziamento per complessivi € 1.966.367,50;

- in data 22/03/2022 è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione tra l'Istituto Superiore di Sanità e l'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana che disciplina il rapporto di collaborazione per la realizzazione del progetto PERVINCA: PER una Visione Inclusiva e Continuativa dell'Autismo - **Progetto 5S13**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

(Oggetto)

Il presente accordo è finalizzato a disciplinare il rapporto di collaborazione tra l'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana (in qualità di Ente Attuatore) e l'ASST NORD MILANO (in qualità di Ente partner) per la realizzazione del progetto dal titolo: "PERVINCA: PER una Visione Inclusiva e Continuativa dell'Autismo - **Progetto 5S13, di cui agli obiettivi descritti nel progetto esecutivo allegato al presente accordo (All. 1).**

Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, a realizzare le attività progettuali secondo quanto previsto e nei tempi indicati nel progetto esecutivo, nonché a utilizzare il finanziamento conformemente al piano finanziario del progetto approvato dall'Istituto Superiore di Sanità.

Articolo 3

(Durata)

L'accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadrà inderogabilmente in data 04.12.2023.

Articolo 4

(Contributo economico)

Il finanziamento assegnato all'ASST NORD MILANO al fine di rimborsare le spese sostenute per la realizzazione delle attività relative al progetto è pari ad Euro 72.828,43 (settantaduemilaottocentototteeuro/43) e sarà trasferito subordinatamente al ricevimento da parte dell'Agenzia di Tutela della Salute Val Padana, ente attuatore e capofila di progetto, dei ratei erogati dall'Istituto Superiore di Sanità all'Agenzia di Tutela della Salute Val Padana.

Le modalità di pagamento saranno le seguenti:

- 46%, pari ad Euro 33.501,08 (trentatremilacinquecentounoeuro/08) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di richiesta di pagamento;
- 20%, pari ad Euro 14.565,69 (quattordicimilacinquecentosessantacinqueeuro/69) dopo 6 mesi dall'inizio delle attività progettuali di cui all'art. 2, successivamente all'invio da parte dell'ASST NORD MILANO della relazione scientifica delle attività svolte e del rendiconto contabile relativo al primo semestre di attività di cui all'art. 6 del presente atto, e dietro presentazione di richiesta di pagamento;
- 34% pari ad Euro 24.761,66 (ventiquattromilasettecentosessantuno euro/66) come saldo del contributo.

Ai fini della liquidazione del saldo, entro 15 giorni dalla scadenza del presente accordo, l'ASST NORD MILANO dovrà inviare all'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana la seguente documentazione:

- relazione scientifica finale delle attività svolte durante l'intero progetto;
- elenco analitico finale delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo l'allegato modello di rendicontazione. Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto impegnate.

Le richieste di pagamento di cui sopra dovranno essere emesse solo dopo apposita comunicazione dell'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana dell'avvenuto trasferimento dei fondi da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Le predette richieste di pagamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, commi 8-13 del decreto-legge 1/2012 - che prevede la sospensione del sistema di tesoreria unica mista e l'assoggettamento al sistema di tesoreria unica – dovranno indicare gli estremi del proprio conto di tesoreria unica per gli enti che ne sono soggetti, o il codice IBAN per gli enti privati e il codice CUP di progetto **G69G22000090001**.

In mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

Il trasferimento suddetto, trattandosi di attività istituzionale e avendo natura contributiva, è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

L'ASST NORD MILANO dichiara di essere a conoscenza che l'erogazione dei ratei del contributo è subordinata all'acquisizione, da parte dell'Agenzia di Tutela della Salute Val Padana, delle diverse rate di finanziamento da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e s'impegna a tenere esente l'ATS della Val Padana da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.

Articolo 5 *(Responsabili)*

I Responsabili chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno per l'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana la Dr.ssa Carolina Maffezzoni - Responsabile Scientifico e per l'ASST NORD MILANO la Dott.ssa Francesca Cilona Neuropsichiatra Infantile Dipartimento Salute Mentale UONPIA SSSG e la Dott.ssa Marzia Caristo Psicologa - Progetto Infantile Dipartimento Salute Mentale UONPIA Bassini.

Articolo 6 *(Rendicontazioni e Relazione Scientifiche)*

L'ASST NORD MILANO entro 7 giorni dalla scadenza del semestre di avvio del progetto, avvenuto il 22 marzo 2022 con la sottoscrizione degli Accordi di collaborazione tra ATS della Val Padana e ISS, trasmette all'ATS della Val Padana un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o spese sostenute nonché la relazione scientifica.

Entro 15 giorni dalla scadenza dell'accordo, l'ASST NORD MILANO trasmette all'ATS della Val Padana un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso e un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Le rendicontazioni di cui al presente articolo saranno predisposte dall'ASST NORD MILANO utilizzando i modelli di rendicontazione allegato 2 e secondo le voci di spesa di cui all'allegato 3.

Tutte le spese e i relativi impegni di spesa devono essere sostenuti entro e non oltre la data di validità del presente accordo; se trattasi di acquisti il bene e/o il servizio deve essere consegnato entro tale data. Resta inteso che potranno essere rimborsate unicamente le somme effettivamente spese entro il termine di conclusione del progetto, nel rispetto delle voci di spesa e delle tempistiche previste.

Tutti gli impegni di spesa presi dovranno essere saldati entro e non oltre la data di rendicontazione alla quale dovrà essere allegata la specifica documentazione relativa all'avvenuto pagamento/spese sostenute.

Tutta la documentazione giustificativa delle spese, dovrà essere mantenuta agli atti dall'ATS della Val Padana e pertanto, l'ASST NORD MILANO si impegna a trasmettere le copie conformi dei documenti suddetti all'ATS della Val Padana che può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.

Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicati nel piano finanziario presentato.

Fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo è consentito, senza necessità di autorizzazione, uno scostamento dell'importo non superiore al 20%, sia in aumento che in diminuzione, per ogni singola voce di spesa. Un'eventuale variazione superiore al limite del 20% dovrà essere concordata con i responsabili scientifici dell'ATS della Val Padana e dell'Istituto Superiore di Sanità, che valuteranno la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità.

La variazione di piano economico potrà essere richiesta una sola volta per l'intera durata del progetto e dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza del presente accordo.

Articolo 7

(Norme di gestione)

Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente accordo e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell'attività di ricerca.

Tutte le spese e i relativi impegni di spesa devono essere sostenuti entro e non oltre la data di validità del presente accordo; se trattasi di acquisti il bene e/o il servizio deve essere consegnato entro tale data.

Tutti gli impegni di spesa presi dovranno essere saldati entro la data di rendicontazione.

L'eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituita all'ATS Val Padana.

Sotto la voce "Personale" è possibile ricomprendere le seguenti tipologie: contratto di lavoro a tempo determinato e CoCoPro.

Nella voce "Personale" non sono eleggibili spese per il pagamento di **Borse di Studio e/o Dottorati di ricerca**. Resta inteso che, in caso di acquisizione di personale esterno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall'ente esecutore delle suddette procedure nel rispetto della normativa vigente.

Non è ammesso l'utilizzo dei fondi per l'affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc).

L'acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell'acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all'ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell'accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.

Articolo 8

(Organizzazione corsi formativi)

I Corsi di Formazione e le spese derivanti dalla loro realizzazione saranno rimborsabili solo previa richiesta scritta di autorizzazione all'ATS della Val Padana e all'Istituto Superiore di Sanità, che dovrà essere corredata del Programma del Corso e dei curricula dei docenti e delle spese per incarichi di docenza, ECM e quanto correlato all'organizzazione del corso.

Articolo 9

(Pubblicazioni e risultati della ricerca)

I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 6, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato da codesto Ente e nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

Il responsabile scientifico dell'ASST NORD MILANO ha l'obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all'art. 6 al responsabile scientifico dell'ATS Val Padana.

E' fatto obbligo all'ASST NORD MILANO di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero.

Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, l'ASST NORD MILANO non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati, comunicazioni, reportistica e pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere trasmessa dall'Istituto Superiore di Sanità e quindi al referente scientifico del Ministero.

La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l'indicazione: "attività finanziata dall'Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, registrato dalla Corte dei Conti il 3.6.2019 con nota n. 1-2105 per la realizzazione del progetto "Definizione di criteri e modalità di utilizzo del fondo per la cura di soggetti con disturbo dello spettro autistico".

Articolo 10

(Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell'accordo)

L'ATS della Val Padana sospenderà l'erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'art. 6, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo.

In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'art. 6, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili all'ASST NORD MILANO che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l'ATS della Val Padana intima per iscritto all'ASST NORD MILANO a mezzo posta elettronica certificata, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso

inutilmente detto termine, l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

L'accordo si intende risolto anche nel caso in cui l'ASST NORD MILANO non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti.

È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l'ASST NORD MILANO ha l'obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione all'ATS della Val Padana delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'atto.

Art. 11

(Coperture assicurative)

Ciascuna Parte provvede alle coperture assicurative di legge per il proprio personale che, in virtù del presente accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività, sollevando l'altra Parte da ogni relativa responsabilità. Il personale di entrambe le Parti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile della struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sull'ente di provenienza, che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti.

Articolo 12

(Tutela dei dati personali)

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e il D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione di dati personali" o "Codice della privacy"), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018. Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato. I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui alla presente convenzione, ovvero per altre finalità affini o simili non incompatibili con le finalità che sono state la causa della raccolta dei dati personali. Le parti della presente convenzione assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati ossia saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente accordo. I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo e/o per i casi di eventuale riuso di essi in progetti/studi/protocolli affini, simili e comunque non incompatibili con le ragioni della raccolta.

Articolo 13

(Responsabilità e Foro)

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Mantova.

Articolo 14

(Codice Unico di Progetto)

Le parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Il codice CUP del progetto è il seguente: **G69G22000090001**. Tale codice dovrà essere presente su tutta la documentazione che l'ASST NORD MILANO produrrà per la realizzazione del presente progetto.

Articolo 15

(Imposta di registro e di bollo)

Il presente accordo, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell'ATS della Val Padana ed il relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%.

L'importo relativo a tale onere sarà versato dall'ASST NORD MILANO sul conto di tesoreria unica 0319729 dell'ATS Val Padana.

Letto, confermato sottoscritto

Le Parti stipulanti approvano specificatamente l'art. 10 (Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell'accordo) e l'art. 13 (Responsabilità e Foro)

ATS DELLA VAL PADANA
Il Direttore Generale
Salvatore Mannino

ASST NORD MILANO
Il Direttore Generale
Elisabetta Fabbrini